

VERBALE RIUNIONE DI DATA 10 GIUGNO 2016

Oggetto: Approvazione delle parti sociali dello Statuto della costituenda "Società Bilaterale del Turismo e del Terziario S.C.R.L."

In data venerdì 10 giugno 2016, ad ore 14.30 presso la sede di **Confcommercio - Imprese per l'Italia Trentino, Unione delle Imprese, delle Attività Professionali, del Lavoro Autonomo della PAT** in Via Solteri, n. 78 in Trento sono presenti in rappresentanza di:

1. **FILCAMS CGIL del Trentino il Segretario Generale, Roland Caramelle**
2. **FISASCAT CISL del Trentino il Segretario Generale, Lamberto Avanzo**
3. **UILTUCS - del Trentino Alto Adige Suedtirolo Commercio e Turismo, il Segretario Generale, Walter Largher**
4. **Associazione dei Commercianti al Dettaglio del Trentino, il Vice Presidente, Giorgio De Grandi**
5. **Associazione delle Attività di Servizio, il Vice Presidente, Valter Nicolodi**
6. **FIAVET Trentino - Alto Adige, il Presidente, Sebastiano Sontacchi**
7. **Confesercenti del Trentino, il Direttore Generale, Gloria Bertagna Libera**
8. **Associazione Albergatori e Imprese Turistiche della Provincia di Trento, il Vice Presidente, Alberto Bertolini e il Direttore, Roberto Pallanch**
9. **Confcommercio - Imprese per l'Italia Trentino, Unione delle Imprese, delle Attività Professionali, del Lavoro Autonomo della PAT, il responsabile sindacale, Marco Fontanari**
10. **Associazione dei Grossisti e delle PMI del Trentino, il Presidente, Paolo Mondini**
11. **Associazione Pubblici Esercizi del Trentino, il Presidente, Giorgio Buratti**
12. **Ente Bilaterale del Turismo del Trentino (EBTT), il Presidente, Laura Bolgia**
13. **Ente Bilaterale del Turismo e del Commercio Distribuzione e Servizi, il Presidente, Gloria Bertagna Libera (ENBIT)**

i quali congiuntamente approvano il sottostante Statuto della costituenda "Società Bilaterale del Turismo e del Terziario S.C.R.L."

STATUTO

Società consortile a responsabilità limitata

Articolo 1 - Denominazione

È costituita, ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile, la Società Consortile a Responsabilità Limitata (di seguito "Società") denominata "Società Bilaterale del Turismo e del Terziario S.C.R.L."

Articolo 2 - Natura

- (1) La Società non ha fini di lucro ma finalità consortili.
- (2) Fermo restando lo scopo consortile, la Società assume la veste giuridica della Società a Responsabilità Limitata ai sensi degli artt. 2462 ss. del Codice Civile.
- (3) La Società non può distribuire utili ai Soci sotto qualsivoglia forma. Eventuali utili dovranno essere reinvestiti in attività pertinenti l'oggetto sociale.

Articolo 3 - Durata

- (1) La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2040 e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

Articolo 4 - Sede

- (1) La Società ha sede legale nel Comune di Trento, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese.
- (2) L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere, esclusivamente all'interno del territorio della Provincia Autonoma di Trento, unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi comunque denominate senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.
- (3) I domicili, i recapiti, i numeri di telefax o gli indirizzi di posta elettronica espressamente comunicati dai soci, dagli amministratori, dai sindaci e dai revisori qualora nominati alla società o che risultano dal Libro Soci se istituito, s'intendono eletti per i rapporti tra i soci e tra questi e la società. Ai fini delle convocazioni degli organi sociali si utilizzerà la raccomandata A.R., la posta elettronica certificata o qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

Articolo 5 - Oggetto Sociale

- (1) *La Società ha come oggetto sociale il compimento, attraverso un'organizzazione comune, di ogni attività volta a svolgere i compiti propri degli Enti Bilaterali del Turismo e del Terziario operanti nel Trentino, soci della Società stessa.*
- (2) *La Società, in particolare, costituisce lo strumento per il raggiungimento di obiettivi di razionalizzazione, efficienza e funzionalità necessari per l'attuazione delle attività proprie ed istituzionali dei soci ed in particolar modo in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, sicurezza ed assistenza al mondo del lavoro.*
- (3) *In particolare e specificamente la Società ha i seguenti scopi in ambito di:*

A) Formazione e qualificazione professionale:

La società potrà:

1. *svolgere le azioni più opportune, su delega dei soci o con specifico contratto con gli stessi, in relazione alla promozione e gestione, a livello locale, di iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento e con gli altri Enti Pubblici o Privati competenti;*
2. *svolgere le azioni più opportune, su delega dei soci, o con specifico contratto con gli stessi, finalizzate alla programmazione e realizzazione di corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori e degli imprenditori, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività di comparto;*
3. *svolgere le azioni ed iniziative più opportune, con i soci o con specifico contratto con gli stessi, finalizzate alla miglior gestione di specifiche tipologie di contratti di lavoro, quali il contratto di apprendistato, o altre ed eventuali forme contrattuali, svolgendo su delega dei soci le funzioni assegnate a questi ultimi dalla legislazione e dai contratti collettivi in materia.*

B) Ammortizzatori sociali /Sostegno al reddito.

La società potrà svolgere le azioni ed iniziative più opportune su delega dei soci o con specifico contratto con gli stessi:

1. *finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero volte a finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato a tali provvedimenti;*
2. *nell'ambito dell'attuazione della delega in materia di ammortizzatori sociali dallo Stato alla Provincia Autonoma di Trento, sulla base dei compiti demandati agli Enti Bilaterali, svolgere le azioni ed iniziative più opportune, finalizzate alla miglior gestione di specifici interventi riferiti a cassa integrazione, mobilità, ed indennità di disoccupazione;*

3. *per favorire interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipino ai corsi di formazione predisposti dalla società consortile stessa, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;*
4. *per favorire il riscontro nel mercato del lavoro tra domanda ed offerta con servizi di "placement" per i lavoratori del settore occupati e per quelli alla ricerca di un'occupazione.*

C) Funzioni degli Enti Bilaterali previste dai C.C.N.L..

La società potrà svolgere le azioni ed iniziative più opportune in materia di funzioni delegate agli Enti Bilaterali dai C.C.N.L. di settore, su delega dei soci o con specifico contratto con gli stessi, ed a questi demandate e nello specifico in materia di:

1. *contratti a tempo determinato;*
2. *contratti di formazione e lavoro;*
3. *tutela della salute e della sicurezza dell'integrità fisica dei lavoratori nei luoghi di lavoro;*
4. *orario di lavoro, relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali;*
5. *apprendistato, comprese le funzioni delegate agli Enti Bilaterali ed a questi affidate, con riferimento ai pareri vincolanti di conformità sulle domande presentate dai datori di lavoro che intendono assumere apprendisti;*
6. *part-time relativamente al lavoro ripartito ed ai contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali ovvero dagli eventuali accordi territoriali;*
7. *convenzioni per la realizzazione di tirocini formativi ai sensi dell'articolo 18, legge 24 giugno 1997 n. 196 e del Decreto ministeriale 25 maggio 1998;*
8. *accordi applicativi in materia di contratti di inserimento/reinserimento, nonché comunicazioni, da parte di datori di lavoro, delle relative assunzioni;*
9. *intese realizzate a livello territoriale che determinino, per specifiche figure professionali, periodi di apprendistato più ampi di quelli previsti dai C.C.N.L. oppure, nel caso di apprendistato in formazione esclusivamente aziendale, le intese che possono riguardare l'inserimento di profili formativi specifici non ricompresi nei C.C.N.L.;*
10. *supporto alla conciliazione ed arbitrato;*
11. *segreteria tecnica degli organismi paritetici;*
12. *promozione della conoscenza degli strumenti contrattuali concernenti la previdenza complementare e l'assistenza sanitaria integrativa, in attuazione di specifiche convenzioni tra gli Enti Bilaterali e i fondi competenti;*
13. *attestazione di regolarità contributiva, in regime di convenzione tra gli Enti Bilaterali e gli enti pubblici preposti a tale funzione.*

C) Osservatorio di settore

La società potrà:

1. *Svolgere le azioni ed iniziative più opportune in materia di funzioni delegate agli Enti Bilaterali dai C.C.N.L. di settore, su delega dei soci o con specifico contratto con gli stessi, finalizzate all'istituzione dell'Osservatorio del Mercato del Lavoro del Terziario e del Turismo della Provincia di Trento, anche in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento e con gli altri Enti competenti. (Detto osservatorio è strumento per lo studio delle iniziative, adottate dalle parti sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale).*
2. *Realizzare ed assumere ogni azione od iniziativa, demandata dai soci, finalizzata all'esame e allo studio e comunque idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà sociali ed economiche presenti nel territorio, nonché ogni azione od iniziativa, atta a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali e volta a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e di monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego.*

La Società, per l'attuazione dell'oggetto sociale, esprime la sua piena capacità d'agire e potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, e immobiliari attingendo anche ad agevolazioni, contributi ed erogazioni previste dalle leggi ordinarie o speciali che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale e per promuovere e favorire tutti quei servizi ritenuti utili e necessari per il raggiungimento degli obiettivi consortili e degli interessi economici e sociali degli Enti soci.

Per il miglior raggiungimento dei propri scopi la Società potrà, entro i limiti di legge, e previa delibera dell'Assemblea, avviare, partecipare o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto, mediato o strumentale permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad istituti, società, consorzi, associazioni o enti.

La Società, entro i limiti di legge, può inoltre, ma non in via prevalente e non nei confronti del pubblico, compiere tutto quanto occorre ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto sociale, e così tra l'altro l'acquisto, la locazione, la vendita di beni immobili e mobili anche registrati e di diritti immobiliari, ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società, concedendo all'uopo le opportune garanzie reali, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge o dai C.C.N.L..

Articolo 6 - Soci e beneficiari

- (1) *Possono essere soci della Società i soli Enti Bilaterali operanti nell'ambito della Provincia Autonoma di Trento nei settori del terziario, del turismo e del commercio.*
- (2) *È possibile consentire l'ingresso di nuovi soci in deroga a quanto stabilito al precedente punto 1 esclusivamente previa modifica del presente statuto.*

- (3) *Il trasferimento della quota o contributo associativo è possibile solamente a favore degli altri soci, ed in parti eguali tra loro.*
- (4) *La quota associativa non è in ogni caso rivalutabile e non dà nessun diritto in termini di partecipazione al patrimonio della Società, né durante la vita della Società stessa, né in caso di suo scioglimento.*

Articolo 7 – Recesso del Socio

Hanno diritto di recedere i soci che hanno votato contro l'approvazione delle decisioni riguardanti:

- 1. il cambiamento dell'oggetto sociale;*
- 2. il cambiamento del tipo sociale;*
- 3. le fusione e la scissione;*
- 4. la revoca dello stato di liquidazione*
- 5. il compimento di operazioni che comportino la sostanziale modifica dell'oggetto sociale.*

Inoltre i soci hanno il diritto di recedere dalla società se ricorre la fattispecie prevista dall'art. 2469, secondo comma, c.c..

L'esercizio del diritto di recesso dovrà essere comunicato all'Organo amministrativo mediante lettera raccomandata A.R. entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso o, in mancanza di delibera iscritta nel Registro delle Imprese, entro trenta giorni dalla conoscenza da parte del socio del fatto che giustifica il suo diritto di recesso.

L'esercizio del diritto di recesso produce effetto dal giorno della comunicazione di cui al precedente comma.

In caso di recesso del socio, data la peculiarità della società, la quota andrà di diritto ed in parti eguali ai soci rimanenti.

Articolo 8 – Esclusione del Socio

Il socio può essere escluso dalla società consortile su deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Il socio è escluso se impedisce con il suo comportamento ostruzionistico per almeno tre volte, anche non consecutive, durante ciascun esercizio sociale, il regolare svolgimento dell'assemblea o l'adozione delle decisioni dei soci, sia sottoposto a procedura concorsuale, a liquidazione, o in ogni caso in cui venga meno la personalità giuridica di Ente Bilaterale, oppure per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto, oppure quando siano venuti meno in capo ad esso i requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per partecipare alla società consortile, oppure quando non sia più utilizzatore dei servizi offerti dalla società consortile, per un periodo di dodici mesi, anche attraverso società convenzionate. Spetta all'Organo Amministrativo constatare la sussistenza dei motivi che determinano la presenza dei motivi che legittimano l'esclusione e provvedere di conseguenza nell'interesse della società. Il provvedimento di esclusione è comunicato per iscritto ed ha effetto dal giorno successivo alla comunicazione all'interessato.

Il socio escluso resta obbligato all'adempimento delle obbligazioni assunte nella vigenza del vincolo sociale, anche nel caso in cui i relativi effetti sopravvengano successivamente al periodo di esclusione. L' esclusione del socio sarà attuata nel rispetto dell'intangibilità del capitale sociale e obbligherà il socio escluso a cedere le proprie partecipazioni con le modalità e le condizioni stabilite dall'art. 6 dello Statuto.

Articolo 9 - Il capitale sociale

- a. *Il capitale sociale è di Euro 90.000,00 (novantamila virgola zero zero) ed è suddiviso in quote ai sensi di legge.*
- b. *Ai sensi dell'art. 2468 c.c., le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti. Questi ultimi comunque dovranno rispettare sempre il principio di parità tra i soci. La partecipazione dei soci al capitale sociale dovrà garantire sempre la reale rappresentatività degli stessi rispecchiando il principio di partecipazione egualitaria tra i soci della società. I soci possono eseguire, su, richiesta dell'organo amministrativo, versamenti in conto capitale, in parti eguali, e finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscono raccolta di risparmio fra il pubblico ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia bancaria e creditizia.*
- c. *Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applicherà la norma di cui all'art. 2467 c.c..*
- d. *La quota del socio non è cedibile se non in parte eguale agli altri soci.*

Articolo 10 - Contributi e contribuzioni

- (1) *Alle necessità economiche della Società si provvede nei seguenti modi:*
- a) *con contributi annui obbligatori a carico dei soci consorziati, secondo le modalità previste dall'Assemblea ai sensi dell'art. 13 lett. h) del presente statuto;*
 - b) *con eventuali contribuzioni di enti pubblici e privati, di associazioni, società e consorzi sia pubblici che privati e di qualsiasi altra persona privata.*

Articolo 11 - Organi della Società

- (1) *Sono organi della Società:*
- *L'Assemblea*
 - *Il Consiglio di Amministrazione*
 - *Il Presidente del Consiglio di Amministrazione*
 - *L'Organo di Controllo o di revisione*
- (2) *Tutte le cariche diverse dall'Assemblea sono elettive, hanno la durata di tre esercizi sociali e permangono sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio.*
- (3) *Nella composizione del Consiglio di Amministrazione le associazioni dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro devono essere rappresentate in modo paritetico ed omogeneo. Le cariche di Presidente e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione sono soggette al principio di*

rotazione, in modo che se per un triennio la presidenza compete alle associazioni dei lavoratori per il triennio successivo debba competere alle associazioni dei datori di lavoro e così di seguito.

- (4) La funzione di componente degli Organi statuari ha termine in caso di decadenza e/o dimissioni, ovvero in caso di perdita dei requisiti di moralità di cui al comma 6 del presente articolo. La decadenza si verifica altresì quando il componente degli Organi statuari decade dal mandato rivestito all'interno degli Enti Bilaterali soci della società. La decadenza si verifica anche laddove il componente dell'Organo risulti assente senza giustificato motivo per almeno tre riunioni consecutive.*
- (5) In caso di termine anticipato dell'incarico da parte di un componente per qualunque ragione, deve essere tempestivamente nominato un sostituto, che rispecchi l'identica provenienza associativa del componente sostituito. I sostituti rimangono in carica sino alla scadenza del triennio in corso.*
- (6) Tutti i componenti degli organi debbono possedere i requisiti di moralità previsti dall'articolo 5 comma 1, lett. d) del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276.*

Articolo 12 - Assemblea

- (1) L'Assemblea è composta dai Soci, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, o di altri soggetti da loro delegati con delega scritta. Spetta al Presidente dell'assemblea la constatazione della regolarità delle deleghe e del diritto di intervento; la costituzione dell'assemblea, una volta avvenuta, non può essere infirmata per l'allontanamento di uno o più intervenuti.*
- (2) Il voto in assemblea è espresso unicamente dai soci, come rappresentati o delegati. Il voto di ogni socio vale in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione.*
- (3) Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci e tutti gli Organi sociali.*

Articolo 13 - Poteri dell'Assemblea

- (1) Spetta all'Assemblea di:*
 - a. eleggere il Consiglio di Amministrazione;*
 - b. eleggere il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione*
 - c. eleggere l'Organo di revisione e controllo se previsto dalla legge o se ritenuto opportuno;*
 - d. stabilire le linee guida per l'attuazione dell'oggetto sociale e degli scopi di cui all'articolo 6 dello Statuto;*
 - e. approvare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i bilanci della Società;*
 - f. deliberare in ordine all'eventuale compenso per gli Amministratori e i membri dell'Organo di Controllo e di revisione, se nominati;*
 - g. svolgere tutte le attività ad essa demandate dal presente Statuto;*
 - h. determinare la misura e le modalità di versamento dei contributi periodici dovuti da ogni socio ai sensi dell'art. 10 del presente statuto;*

- i. approvare i verbali delle proprie riunioni;
- j. deliberare, all'unanimità, lo scioglimento della Società e nominare il liquidatore;
- k. deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le linee di sviluppo dell'attività istituzionale della Società, le relazioni annuali sull'attività svolta e su quella programmata per l'anno successivo;
- l. deliberare, qualora le entrate non garantissero una sufficiente quantità di risorse per l'espletamento dei compiti previsti, sul piano di razionalizzazione finalizzato alla ottimizzazione dei costi di gestione.

Articolo 14 - Riunioni dell'Assemblea

- (1) L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio.
- (2) L'Assemblea si riunisce, altresì, in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto da almeno un terzo dei componenti o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, congiuntamente con il Vice Presidente, o se richiesto dall'organo di revisione e controllo qualora nominato.
- (3) La convocazione dei componenti dell'Assemblea è fatta a mezzo lettera, fax, o e-mail o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione da spedirsi, almeno 10 giorni prima dell'adunanza e/o nel caso di urgenza, a mezzo telegramma fax, o e-mail almeno 6 giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare; potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui la prima adunanza non raggiungesse il quorum costitutivo di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo. L'assemblea si reputa comunque regolarmente costituita in forma totalitaria, anche in assenza delle suddette formalità, quando vi partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori o i componenti dell'organo di controllo se nominati, siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione delle materie poste all'ordine del giorno.
- (4) L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci, che rappresentano, in proprio o per delega, la maggioranza del capitale sociale.
- (5) L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci, che rappresentino, in proprio o per delega, i due terzi del capitale sociale.
- (6) Non sono ammesse deleghe per la rappresentanza in Assemblea di soci assenti ad altri soci.
- (7) Alle riunioni dell'Assemblea dei soci devono essere convocati se nominati i componenti dell'organo di revisione e di controllo.
- (8) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di sua assenza il Vice Presidente, presiedono le riunioni dell'Assemblea dei soci. Il Presidente dell'Assemblea designa il Segretario tra i rappresentanti dei soci, che redige il verbale della riunione. In caso di incompatibilità o mancanza

delle cariche di Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, la funzione di Presidente dell'Assemblea è assunta dalla persona più anziana in Assemblea; la funzione di Segretario è assunta dalla seconda persona più anziana in Assemblea.

- (9) Il Presidente dell'Assemblea assicura il corretto funzionamento dell'Assemblea e ne sovrintende i lavori.
- (10) Il Segretario assiste il Presidente dell'Assemblea nelle sue funzioni e redige il verbale dell'Assemblea. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Il verbale è tempestivamente depositato e conservato presso la sede della Società, a disposizione dei soci che possono estrarne copia a loro spese.
- (11) La seduta dell'assemblea ordinaria è valida con la presenza di tanti soci, che rappresentino in proprio o per delega oltre il 50% del capitale sociale.
- (12) La seduta dell'assemblea straordinaria è valida quando con la presenza di tanti soci, che rappresentino in proprio o per delega oltre i 2/3 del capitale sociale.

Articolo 15 - Consultazione Scritta

Le decisioni dei soci, possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, ai sensi dell'art. 2479, terzo comma, c.c..

Nel caso in cui si opti per il sistema della consultazione scritta, dovrà essere inviato ai soci, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax, e la posta elettronica, apposito documento dal quale dovranno risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti, se adottata.

I soci avranno quindici giorni di tempo dalla ricezione per comunicare al richiedente, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax, e la posta elettronica, la loro decisione, dalla quale devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il loro consenso o dissenso od astensione e, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione. La mancata comunicazione della decisione nel suddetto termine equivarrà ad esercizio del voto contrario.

Alla scadenza del termine assegnato ai soci per la decisione spetterà all'Organo amministrativo redigere apposito documento, da trascrivere nel Libro delle decisioni dei soci, dal quale risultino con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti e su richiesta degli stessi l'esplicitazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che contrari o astenuti.

Articolo 16 - Consenso Espresso per Iscritto

Nel caso in cui si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto, deve essere redatto apposito documento scritto dal quale dovranno risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;*
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.*

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci, i quali dovranno trasmettere entro i 15 (quindici) giorni successivi dalla ricezione apposita dichiarazione alla società, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, contenente il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione. La mancata restituzione della dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale ad esercizio del voto contrario.

La trasmissione dei suddetti documenti potrà avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax. e la posta elettronica.

La decisione dei soci così adottata dovrà essere trascritta da parte dell'Organo amministrativo, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Articolo 17- Luoghi e Tempi di Convocazione

Le assemblee sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato e facilmente raggiungibile con i normali mezzi.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;*
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;*
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;*
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;*
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria), i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.*

Articolo 18 - Il Consiglio di Amministrazione

- (1) Il Consiglio di Amministrazione è formato da sei membri.
- (2) La composizione del Consiglio di Amministrazione deve rispecchiare il principio di bilateralità, in modo che le associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro siano rappresentate in modo paritetico ed omogeneo. Pertanto tre amministratori saranno rappresentativi delle componenti di parte sindacale datoriale e tre amministratori saranno rappresentativi delle componenti di parte sindacale dei lavoratori.
- (3) I Presidenti ed i Vice presidenti degli Enti Bilaterali associati, rappresentati nell'Assemblea, sono membri di diritto del Consiglio di Amministrazione, permanendo comunque invariato il numero complessivo di sei componenti del c.d.a., ed in modo che le associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro siano sempre rappresentate in modo paritetico ed omogeneo.

Articolo 19 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

- (1) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società.
- (2) Gli amministratori hanno la responsabilità esclusiva e piena per la gestione della Società e sono attribuite loro tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, escluse quelle che la legge o lo Statuto sociale riservano tassativamente all'Assemblea.
- (3) Il Consiglio di Amministrazione può delegare al suo Presidente e/o ad altro/i componente/i e/o a un Comitato Esecutivo le proprie attribuzioni, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., riconoscendo agli amministratori delegati la firma e la rappresentanza della società nei limiti delle deleghe conferite.
- (4) Spetta tra l'altro al Consiglio di Amministrazione di:
 - a. vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;
 - b. vigilare sull'attuazione delle iniziative promosse dalla Società e riferirne all'Assemblea;
 - c. provvedere alla redazione dei bilanci della Società, allegando una relazione annuale, sull'andamento della gestione, anche rispetto agli obiettivi, e sull'andamento dell'attività in corso, per l'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - d. indirizzare e coordinare la gestione della Società, assumendo i provvedimenti relativi al funzionamento e all'organizzazione interna della stessa;
 - e. approvare, su proposta della Presidenza, la pianta organica della Società in base alle esigenze operative;
 - f. assumere e licenziare l'eventuale direttore della Società e regolarne il trattamento economico;
 - g. predisporre i regolamenti interni della Società, organizzati secondo i criteri definiti dagli Enti Bilaterali soci, e sottoporli ad approvazione dell'Assemblea;
 - h. proporre all'Assemblea dei Soci le modifiche da apportare allo Statuto ed al Regolamento della Società;
 - i. proporre all'Assemblea le iniziative per l'attuazione degli scopi di cui all'articolo 5 del presente Statuto;

- j. riferire all'Assemblea dei Soci in merito alle proprie delibere;
- k. promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari nell'interesse della Società;
- l. stabilire la misura degli interessi di mora da corrispondersi in caso di ritardato pagamento delle quote associative;
- m. predisporre, ove necessario, il piano di razionalizzazione al fine di ottimizzare i costi di gestione, da sottoporre all'assemblea dei soci;
- n. approvare i verbali delle riunioni.

Articolo 20 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

- (1) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente ogni mese e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due membri effettivi del Consiglio o dal Presidente congiuntamente con il Vice Presidente.
- (2) La convocazione del Consiglio è effettuata dal Presidente, congiuntamente con il Vice Presidente, con avviso scritto via posta raccomandata o via posta elettronica certificata almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o via posta elettronica certificata.
- (3) Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e l'unico membro o i membri dell'Organo di controllo o il revisore se nominati.
- (4) Le riunioni sono presiedute dal suo Presidente.
- (5) Per la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
- (6) Le delibere sono valide se ricevono il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione.
- (7) Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere invitati, se nominati, i membri dell'organo di revisione e controllo, i quali potranno partecipare e prendere la parola, senza però avere diritto di voto.
- (8) E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
 - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 21 - Il Presidente

- (1) Il Presidente della Società viene eletto dall'Assemblea. Il candidato alla carica deve essere scelto a rotazione tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro rappresentate negli Enti Bilaterali e le associazioni sindacali dei lavoratori rappresentate negli stessi Enti Bilaterali.
- (2) Il Presidente dura in carica per un triennio. Qualora, nel corso del triennio, il Presidente venga a mancare, il nuovo Presidente durerà in carica fino alla scadenza del triennio. In quest'ultima ipotesi, il nuovo Presidente deve essere espressione delle stesse componenti sindacali che hanno indicato il Presidente precedente.
- (3) Spetta al Presidente della società consortile di:
 - a. rappresentare la società di fronte a terzi e stare in giudizio;
 - b. promuovere, congiuntamente con il Vice Presidente, le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - c. presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
 - d. sovrintendere alla applicazione del presente Statuto;
 - e. dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - f. in caso di comprovata urgenza può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica dello stesso Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva;
 - g. svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli vengono affidati dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
 - h. di essere il direttore del personale e tale mandato non può essere delegabile;
 - i. assumere e licenziare il personale ad esclusione dell'eventuale direttore della Società e regolarne il trattamento economico.
- (4) La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano al Presidente ed in caso di sua assenza o di impedimento al Vice Presidente vicario.
- (5) La firma del Vice Presidente fa piena prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.
- (6) Il Presidente, o chi ne fa le veci, rappresenta la Società in giudizio con facoltà, anche senza bisogno di previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, di promuovere azioni giudiziarie in qualunque grado di giurisdizione ad anche per giudizio di revocazione o cassazione, di promuovere azioni e ricorsi avanti a tutte le giurisdizioni amministrative, nonché di intervenire resistere nei casi di azioni o ricorsi che interessino la Società.

- (7) Il Presidente o chi ne fa le veci può, in nome e per conto della Società, presentare denuncia e querela in sede penale, può costituirsi parte civile in giudizi penali e rilasciare mandati e procure a tali fini.
- (8) Egli può transigere o compromettere le liti. Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a conferire mediante idonea procura la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio anche ai Direttori e ai Procuratori individualmente e collettivamente con poteri che esso vorrà stabilire.

Articolo 22 - Il Vice Presidente

- (1) Il Vice Presidente della Società viene eletto dall'Assemblea. Il candidato alla carica deve essere scelto a rotazione tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro rappresentate negli Enti Bilaterali e le associazioni sindacali dei lavoratori rappresentate negli stessi Enti Bilaterali, in modo tale da rappresentare le associazioni sindacali che non hanno espresso il Presidente della Società.
- (2) Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza. Promuove, congiuntamente con il Presidente le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
- (3) Il Vice Presidente dura in carica per un triennio. Qualora, nel corso del triennio, il Vice Presidente venga a mancare, il nuovo Vice Presidente durerà in carica fino alla scadenza del triennio. In quest'ultima ipotesi, il nuovo Vice Presidente deve essere espressione delle stesse componenti sindacali che hanno indicato il Vice Presidente precedente.

Articolo 23 - Il Direttore della Società

- (1) Il Direttore della Società è scelto dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti che abbiano esperienza documentata nel campo del diritto del lavoro e della previdenza e assistenza sociale, della gestione aziendale, della consulenza d'impresa.
- (2) Il Direttore non può essere uno dei rappresentanti delle associazioni sindacali rappresentate negli Enti Bilaterali associati, né un parente degli stessi sino al 6° grado di parentela né un affine sino al 4° grado di affinità. Non può intrattenere, o aver intrattenuto nei due anni precedenti alla nomina, rapporti di lavoro o di collaborazione stabile, comunque denominata, con alcuna delle associazioni di categoria rappresentata negli Enti Bilaterali associati. Deve avere i requisiti di onorabilità previsti per il Presidente della Società.
- (3) Il Direttore della Società partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza voto deliberativo.

Articolo 24 - Organo di revisione e controllo

COMPETENZE E DOVERI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dalla legge il controllo legale dei conti è esercitato dall'Organo di controllo composto da un solo membro effettivo o da tre membri effettivi e due supplenti, tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali

istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati con decisione dei soci, che provvedono alla scelta tra Organo monocratico o plurisoggettivo, all'eventuale designazione del Presidente ed alla determinazione del compenso spettante ai membri.

Il membro o i membri dell'Organo di controllo restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

I poteri ed il funzionamento dell'Organo di controllo sono disciplinati dagli artt. 2403 bis e ss. c.c.. L'Organo di controllo esercita altresì il controllo contabile.

Salvi i casi di nomina obbligatoria dell'Organo di controllo, i soci possono in ogni momento nominare, in mancanza del primo, un revisore scelto tra gli iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il revisore ha la medesima durata in carica nonché le stesse funzioni, competenze e poteri dell'Organo di controllo.

Il revisore cesserà di diritto dalla carica dal momento in cui è iscritta nel Registro delle Imprese la nomina dell'Organo di controllo.

Articolo 25 - Patrimonio

(1) Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale conferito dai soci;
- b) da eventuali avanzi di gestione e fondi;
- c) da ogni altro fondo o accantonamento senza specifica destinazione.

(2) Alle necessità finanziarie della Società si provvede nei seguenti modi:

- a) con contributi annui obbligatori a carico dei soci consorziati, secondo le modalità previste dall'Assemblea ai sensi dell'art. 13 lettera h del presente statuto;
- b) con eventuali contribuzioni di enti pubblici e privati, di associazioni, società e consorzi sia pubblici che privati e di qualsiasi altra persona privata.

Articolo 26- Bilancio della Società

(1) Gli esercizi finanziari della Società hanno inizio il primo gennaio e termineranno il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio d'esercizio.

(2) Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il 31 marzo dell'anno successivo. L'Organo di Controllo se nominato o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in difetto di nomina, trasmette bilancio consuntivo, situazione patrimoniale e conto economico accompagnati dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo se nominato, nonché il bilancio preventivo, entro dieci giorni

dall'approvazione, ai Presidenti delle Organizzazioni Sindacali costituenti gli Enti Bilaterali. Il bilancio potrà essere certificato da apposita società di revisione esterna.

Articolo 27 - Liquidazione della società consortile a responsabilità limitata

- (1) La messa in liquidazione della Società è disposta, su conforme deliberazione dell'Assemblea anche nei seguenti casi:
1. qualora essa cessi ogni attività per disposizioni di legge;
 2. qualora venga a perdere per qualsiasi titolo o causa la propria autonomia finanziaria;
 3. qualora, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia generale per tutti gli appartenenti alla categoria delle disposizioni contenute nei C.C.N.L. in ordine alla trattenuta ed al versamento dei contributi agli Enti Bilaterali.
- (2) Nella ipotesi di messa in liquidazione, l'Assemblea provvederà alla nomina di due liquidatori, di cui uno individuato dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e uno individuato dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori; trascorso un mese dal giorno della messa in liquidazione senza che si sia assistito a tale nomina dovrà provvedere, ad istanza della parte diligente, il Presidente del Tribunale di Trento.
- (3) L'Assemblea determina all'atto della messa in liquidazione della Società i compiti ed i poteri dei liquidatori e successivamente ne ratifica l'operato.
- (4) Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà devoluto ad altra associazione o società avente finalità analoghe a quelle perseguite dalla Società, secondo le determinazioni dell'Assemblea o per fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 28 - Modifiche statuarie

- (1) Qualunque modifica al presente statuto, nonché ai regolamenti deve essere proposta dall'Assemblea della Società, con votazione a maggioranza di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega i 2/3 del capitale sociale.

Articolo 29 - Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione del presente Statuto o in dipendenza dei rapporti tra soci e società, fra essi e gli Organi Sociali, o tra soci, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione presso un Organismo di mediazione terzo scelto dall'istante. Nel caso in cui il tentativo fallisca, le parti sono libere di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria competente per il territorio.









Articolo 30 - Clausola di chiusura

Per quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento alle norme del codice civile in materia di società a responsabilità limitata.

Assunta l'approvazione le parti sociali rappresentate come in epigrafe al presente verbale conferiscono mandato alle Assemblee di:

1. Ente Bilaterale del Turismo del Trentino con sede in C.so Buonarroti, n. 55 Trento
2. Ente Bilaterale del Turismo e del Commercio Distribuzione e Servizi con sede in Via Maccani, 211 Trento
3. Ente Bilaterale del Terziario con sede in C.so Buonarroti, n. 55 Trento

Di deliberare a loro volta la costituzione della società conferendo mandato ai rispettivi Presidenti per la costituzione notarile della società.

FILCAMS CGIL del Trentino il Segretario Generale Roland Caramelle	
FISASCAT CISL del Trentino il Segretario Generale, Lamberto Avanzo	
UILTUCS - Commercio e Turismo Segretario Generale, del Trentino Alto Adige Suedtirolo	
il Segretario Generale, Walter Largher	
Associazione dei Commercianti al Dettaglio del Trentino il Vice Presidente, Giorgio De Grandi	
Associazione delle Attività di Servizio il Vice Presidente, Valter Nicolodi	
FIAVET Trentino - Alto Adige Presidente, il Presidente Sebastiano Sontacchi	
Confesercenti del Trentino Direttore Generale, Gloria Bertagna Libera	
Associazione Albergatori e Imprese Turistiche della Provincia di Trento il Vice Presidente, Alberto Bertolini	
il Direttore Roberto Pallanch	
Confcommercio - Imprese per l'Italia Trentino, Unione delle Imprese, delle Attività Professionali, del Lavoro Autonomo della PAT	
il responsabile sindacale Sig. Marco Fontanari	
Associazione dei Grossisti e delle PMI del Trentino il Presidente, Paolo Mondini	
Associazione Pubblici Esercizi del Trentino il Presidente, Giorgio Buratti	
Ente Bilaterale del Turismo del Trentino (EBTT)	

il Presidente, Laura Bolgia

Ente Bilaterale del Turismo e del Commercio Distribuzione e Servizi

il Presidente, Gloria Bertagna Libera (ENBIT)

Trento, 10 giugno 2016

